

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1570

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLOMBO VITTORINO, BARBI PAOLO, BISAGLIA, BOVA,  
BUFFONE, CASSIANI, COLASANTO, FODERARO, NUCCI,  
PUCCI ERNESTO, CAVALLARO FRANCESCO**

*Presentata il 29 luglio 1964*

**Modifica dell'articolo 2, lettera B), del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che la nostra legislazione sulla bonifica è stata in origine influenzata dalla vecchia concezione che la malaria fosse effetto della putrefazione di materie organiche delle paludi, e dei miasmi che da queste promanavano, sicché la legislazione vide nel solo prosciugamento il rimedio sovrano contro la infestazione malarica.

Di tale concezione venne influenzata anche la nota legge Baccarini 25 giugno 1882, che conservò alle opere di bonifica il carattere puramente idraulico, nel convincimento che bastasse liberare il terreno dalle acque per redimerlo anche dalla infestazione anofelica. Ma quando le ricerche di scienziati, quali il Grassi ed il Celli, portarono alla scoperta del plasmodio della malaria e dello strumento della sua diffusione e si palesò poi, a conferma, la insufficienza delle opere di prosciugamento eseguite, il legislatore cominciò a preoccuparsi anche della successiva utilizzazione dei terreni sottoposti a prosciugamento e idraulicamente sistemati.

Fu a seguito di questo radicale mutamento di concezioni, accentuato dopo la prima guerra mondiale, che si delineò la necessità di opere accessorie nella lotta anti-anofelica, definite di « piccola bonifica » rispetto a quel complesso di lavori, che hanno avuto il loro collocamento all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

Fra le opere di piccola bonifica era considerata di non trascurabile importanza ai fini igienici la piscicoltura.

È noto infatti che tutte le specie ittiche sono forti distruttrici delle larve dell'anofele, tanto da considerarsi se non fosse da preferire in determinate circostanze la bonifica peschereccia alla stessa bonifica agraria.

La commissione di studio, nominata con decreto 1° luglio 1927 dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli delle finanze e dell'economia nazionale (della quale fecero parte illustri scienziati quali i professori Brunelli, Alessandrini, Giardina, Ronchè ed altri), adottò dopo circa dieci anni di studi accurati, conclusioni in parte favorevoli alla bonifica peschereccia, specie quando per la costituzione fisico-chimica del suolo, la eccessiva irregolarità del terreno per intersezione di molti canali e l'ampiezza del terreno coperto da acque salse si trova una minore convenienza, per l'elevato costo ed il basso tardivo rendimento, nella bonifica agraria.

Oggi, per la necessità di terra da sottoporre a coltura, non è più il caso di proporre il quesito sulla scelta fra bonifica agraria e quella peschereccia, tanto più che lo stesso articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, riconosce dominante la necessità di eliminare qualsiasi ostacolo ambientale, che impedisca l'introduzione di metodi più intensivi di coltura.

Ma è ovvio che la bonifica, per quanto integrale, non ha mai l'effetto di eliminare totalmente le acque. Anche quando si portano a prosciugamento le terre e si attuano le direttive fondamentali della trasformazione agricola, omettendo la fase intermedia delle colture umide, resta sempre in ogni bonifica un complesso di canali, di scoli, di raccolte di acqua, che la stessa legge sulla bonifica integrale prevede all'articolo 48 nel titolo « dei lavori e degli interventi anti-anofelici ». È strano che la legge, pur avendo previsto il verificarsi di uno stato di fatto tendente a « determinare e ad aggravare la causa di malaricità (articolo 48 citato) » e pur avendo previsto all'articolo 4 capoverso « l'adozione di mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria » abbia fermato poi la sua attenzione soltanto a « lavori di sistemazione di scoli e soppressione dei ristagni d'acqua; a quelli di riserbo e di manutenzione di raccolte d'acqua », prevedendo in forma generica « interventi anti-anofelici in acque scoperte (stesso articolo 48) » ed abbia invece ommesso di considerare specificatamente un intervento ritenuto dai biologi di grande efficacia: la piscicoltura. Ed è tanto più strano in quanto è noto che le terre salse bonificate danno in ogni caso un reddito pieno con notevole ritardo, per cui appare sempre conveniente adottare un mezzo anti-anofelico che è nello stesso tempo integrativo del reddito agrario.

A tale lacuna della legge si cercò di porre rimedio con il regio decreto 2 febbraio 1939, n. 303, recante provvedimenti relativi alla bonifica peschereccia; ma fu rimedio di poco conto; in quanto si limitò a stanziare una modesta somma per operazioni di credito relative a « peschiere e stabilimenti di piscicoltura e alla sistemazione di acque interne a scopo di pesca e relative opere accessorie » mentre è evidente l'opportunità che tali opera-

zioni vengano inserite nella stessa legge di bonifica integrale, affinché le opere relative rientrino e siano incluse nei piani di bonifica, dando così al Ministero dell'agricoltura e agli ispettorati agrari la possibilità di operare in favore di una attività di grande importanza ai fini igienici e contemporaneamente integrativa del reddito agrario nel comprensorio di bonifica.

Perciò abbiamo proposto con il presente progetto di legge una piccola variante alle opere di competenza dello Stato previste dall'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con l'aggiunta alla lettera *b*), che contempla « le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e terre paludose o comunque deficienti di scolo » della dizione « anche mediante la piscicoltura ».

Si tratta in sostanza di consentire, ai fini igienici ed economici delle opere già richiamate dall'articolo 45, lettera *c*) del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, rientranti nella competenza specifica del Ministero dell'agricoltura e che non interessano in particolare soltanto la fascia costiera del litorale adriatico, ma anche la zona del Meridione, dove il provvido intervento della Cassa del Mezzogiorno è precluso da una rigida interpretazione della legge sulla bonifica integrale.

Potrebbe sembrare più adatto il collocamento della proposta riforma sotto l'articolo 48 relativo agli interventi anti-anofelici anziché sotto l'articolo 2 della legge 13 febbraio 1933, n. 215; ma poiché la piscicoltura rappresenta anche un reddito rientrante nei piani dell'ordinamento produttivo, riteniamo sia opportuno inserire la dizione nell'elenco delle opere, che più direttamente riguardano i vantaggi igienici, economici e sociali previsti dall'articolo 1 della richiamata legge sulla bonifica integrale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2, lettera *b*), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato come segue:

« *b*) le opere di bonificazione dei laghi, stagni, paludi e terre paludose o comunque deficienti di scolo, anche mediante la piscicoltura ».